

IL DECRETO-LEGGE N. 57 DEL 2023: “DECRETO BOLLETTE – RIGASSIFICATORI”

*Il provvedimento, ampiamente modificato durante l’esame della Camera, contiene diverse **norme in materia energetica**, tra l’altro riapre fino al 29 luglio 2023, i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione ovvero all’esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di **unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione**, oltre alle **misure** adottate per abbassare i **costi delle bollette energetiche per le famiglie e le imprese**.*

*Il disegno di legge di conversione del decreto-legge, che passa ora all’esame del Senato per l’approvazione definitiva prima della sua scadenza il 27 luglio prossimo, perpetuando una sorta di **monocameralismo silenzioso** che svilisce il ruolo del Parlamento, è il risultato di un **patchwork legislativo** che non fa che peggiorare la nostra legislazione, rendendo **sempre più complessa la lettura delle norme**, anche agli addetti ai lavori.*

Il comma 2 dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione, in questione, abroga l’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, il cosiddetto “Decreto Bollette”, il cui contenuto, bonus sociali e IVA agevolata, è confluito nel provvedimento in esame (articolo 3-bis). L’altro articolo del decreto 79, un’interpretazione autentica di una norma del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 è invece confluito nel decreto-legge n. 75 del 2023, in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, conosciuto anche come “P.A.2”, per distinguerlo da un precedente decreto, esaminato da poco dalle Camere.

Non è finita qui. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 57 in esame sono stati abrogati dalla legge n. 87 del 2023 di conversione del decreto-legge n. 51 del 2023, noto anche come il Decreto enti pubblici (INPS, INAIL) perché confluiti in quel provvedimento. L’articolo 1 recava disposizioni in materia di enti territoriali tra questi quelli del Servizio sanitario della regione Calabria; mentre l’articolo 2 modificava il codice dei contratti pubblici a proposito dei requisiti attestanti il rispetto della parità di genere.

*Tutti provvedimenti **esaminati nel merito da una sola Camera** e approvati definitivamente attraverso un **voto di fiducia**. Come ha sottolineato [Andrea Casu \(PD-IDP\) intervenendo in Aula durante la discussione generale](#): “**Un altro record, poco invidiabile, record di decreti, record di fiducie**”.*

*Il **PD-IDP** comunque con grande senso di responsabilità ha presentato le sue proposte per migliorare il provvedimento, **proposte, purtroppo, non accolte**. In primo luogo, ha chiesto di **limitare il ricorso a nuovi rigassificatori** esclusivamente **nei casi in cui sia a rischio la sicurezza energetica nazionale**, perché deve continuare a essere inderogabile il nostro **impegno nella direzione della decarbonizzazione** del sistema energetico nazionale a favore di **un aumento dell’energia prodotta da fonti rinnovabili**.*

In secondo luogo, ha chiesto di **raddoppiare le misure compensative destinate alle comunità locali**, perché se è vero che l'autosufficienza energetica del Paese è fondamentale per tutti, è altrettanto vero che **“c'è chi sta pagando un prezzo più alto per garantire un beneficio comune”**. Perciò, il **PD-IDP** ha proposto di **aumentare le compensazioni**, raddoppiandole dall'1 al 2 per cento del valore complessivo dell'opera. Sarebbero risorse di grande utilità per la tutela dell'ambiente e per garantire la crescita sostenibile dei territori interessati, l'Emilia-Romagna e la Toscana, due regioni che hanno fatto **con i rigassificatori di Ravenna e Piombino una scelta, forte e netta, di sostegno all'intero sistema Paese**. Il **PD-IDP** aveva proposto anche un **Fondo da 800 milioni di euro per il rilancio di Piombino**. Anche questa proposta è stata respinta.

“Sul versante delle **misure per contenere le bollette**, – ha ricordato **Andrea Casu (PD-IDP)** – ci ritroviamo davanti a **un decreto monco**, che dimentica una buona parte degli interventi che sono stati più utili al Paese. Per esempio, vi siete **dimenticati dei crediti di imposta energetica e di azzerare gli oneri generali di sistema per il settore elettrico**, analogamente a quanto fatto per il gas, come se quelli non fossero costi da sostenere per le imprese, al pari di quelli per le bollette elettriche”.

I prezzi delle forniture al dettaglio restano, infatti, ancora su livelli eccezionalmente alti rispetto a quelli pre-crisi. La **sterilizzazione degli oneri generali di sistema elettrici per imprese e famiglie** avrebbe dovuto essere mantenuta almeno **fino alla stabilizzazione dei prezzi**, così come avrebbero dovuto essere ripristinati i **crediti di imposta energetici**.

Tutti questi emendamenti sono stati respinti, così come le **proposte del PD-IDP** per non limitare al gas le misure agevolative ma **estenderle all'energia elettrica e promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile**. Come, ad esempio, di istituire **un Fondo di 50 milioni di euro per incentivare l'autoconsumo delle piccole e medie imprese**, attraverso un contributo a fondo perduto per la parziale copertura delle spese per realizzare gli impianti. Ugualmente sono state **respinte le misure di sostegno agli enti locali**, anche loro **in difficoltà con i costi energetici** e con il rischio di dover **sacrificare l'erogazione di servizi fondamentali** per far fronte a tali costi.

Per queste ragioni, **Claudio Mancini, intervenendo in Aula per PD-IDP**, ha annunciato: **“il voto contrario alla fiducia posta dal Governo sul provvedimento, perché quella di mettere la fiducia è di nuovo la scelta di comprimere l'azione del Parlamento e di fuggire da un confronto con le opposizioni**, anche quando il maggior partito dell'opposizione, il Partito Democratico, **dà la disponibilità ad un atteggiamento non ostruzionistico nella discussione di merito”**.

Con parole diverse ma identiche motivazioni, **Christian Diego Di Sanzo ha motivato l'astensione del PD-IDP nella votazione finale**: **“Noi abbiamo rappresentato l'ambientalismo vero, innovativo e pragmatico, prendendoci le nostre responsabilità. Voi state andando avanti a colpi di ideologia, danneggiando economicamente il Paese e i cittadini. Fermatevi e riflettete. Oggi ci asteniamo in questo voto, come sempre è la nostra responsabilità. Ma quando vorrete parlare di politiche energetiche di larga visione e di vera transizione ecologica, ci troverete pronti. Noi ci siamo e vi stiamo aspettando, prima che sia troppo tardi”**.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico” [AC 1183](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e V Bilancio.

INTEGRAZIONI DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI REALIZZAZIONE DI NUOVA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE (ART. 3)

La norma modifica la **disciplina in materia di autorizzazione** da parte dei **commissari straordinari delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione**. Con un emendamento introdotto nel corso dell’esame in sede referente, si è precisato che i **commissari nominati** ai sensi del decreto-legge n. 50 del 2022 **provvedono con tempestività agli obblighi di pubblicazione** previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. È esteso da 130 a **200 giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione**, prevedendo ora che esso **includa le valutazioni ambientali**, escluse dalla disciplina precedente. **Le opere e le infrastrutture** finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante **unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione** vengono **inserite tra i progetti** che concorrono al raggiungimento degli **obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC)**, considerati di pubblica utilità, indifferibili, urgenti (ai sensi dell’articolo 7-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006). In relazione a tali progetti, ai fini della valutazione dell’impatto ambientale statale, il supporto al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica è fornito dalla **Commissione tecnica PNIEC-PNRR**.

RAFFORZAMENTO DEL BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS PER DISAGIO ECONOMICO E DEL BONUS ELETTRICO PER GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE, NONCHÉ RIDUZIONE ONERI SISTEMA GAS PER IL III TRIMESTRE 2023 (ART. 3-BIS, COMMI 1-3)

Si prevede che, per il terzo trimestre 2023, le **agevolazioni riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati** sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas e le **agevolazioni riconosciute ai clienti domestici in gravi condizioni di salute** relative alla fornitura di energia elettrica – i cosiddetti *bonus* sociali – siano rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambienti (ARERA), nel limite di 110 milioni di euro per l’anno 2023, **inclusi gli effetti derivanti dall’estensione della soglia ISEE da 20.000 a 30.000 euro** per l’accesso da parte dei nuclei familiari numerosi al *bonus* sociale per disagio economico. Si conferma, sempre per il terzo trimestre 2023, **l’azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas**. Alla compensazione degli oneri derivanti da tali misure, pari rispettivamente a **110 e 175 milioni di euro per il 2023**, si provveda a valere sulle risorse disponibili relative all’anno 2023 sul bilancio della **Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)** derivanti da stanziamenti per il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas.

IVA AGEVOLATA SU CONSUMI GAS METANO PER USI CIVILI E INDUSTRIALI, III TRIMESTRE (ART. 3-BIS, COMMI 4-6)

Si proroga la **riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento**, in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista, a seconda dei casi, dalla normativa vigente, alle somministrazioni di **gas metano usato per combustione per usi civili e industriali**, contabilizzate nelle fatture emesse per i **consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto, settembre 2023**. Si prevede la **riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA** anche in relazione alle forniture di **servizi di teleriscaldamento**, nonché alle **somministrazioni di energia termica** prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.

Agli oneri derivanti da queste disposizioni, valutati complessivamente in **489,31 milioni di euro per l'anno 2023**, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della **Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)** entro il 31 luglio 2023 a valere sul **conto di gestione relativo ai bonus sociali gas**.

MISURE IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA IMPIANTI ALIMENTATI DA BIOGAS E BIOMASSA (ART. 3-TER)

Si prevede la **definizione**, da parte di ARERA, dei **prezzi minimi garantiti** ovvero **integrazione dei ricavi** conseguenti alla **partecipazione al mercato elettrico per la produzione di energia da impianti in esercizio** alla data di entrata in vigore della presente disposizione, **alimentati da biogas e biomassa**, che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi per aderire al nuovo regime. Questa norma va a sostituire il comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 11 FEBBRAIO 2010, N. 22, IN MATERIA DI COLTIVAZIONE DELLE RISORSE GEOTERMICHE (ART. 3-QUATER)

Si integra l'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, in materia di **ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche**. La disposizione riguarda, in particolare, la **realizzazione di impianti pilota** per la produzione di energia elettrica e calore, **con reiniezione del fluido geotermico** utilizzato nelle stesse formazioni di provenienza. Con la modifica introdotta i **soggetti titolari di permessi di ricerca** finalizzati alla realizzazione di detti impianti, trascorsi 5 anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento e nell'ambito della successiva richiesta di concessione, **possono presentare istanze di potenziamento**, con una variazione del programma dei lavori. In tal caso, si prevede non si applichi il limite di 5 megawatt di potenza nominale installata, né il limite di 40 annui di energia immessa nel sistema elettrico, previsti dalla normativa vigente per tali impianti.

MISURE URGENTI PER INCREMENTARE LA PRODUZIONE DI BIOMETANO NONCHÉ L'IMPIEGO DI PRODOTTI ENERGETICI ALTERNATIVI (ART. 3-QUINQUIES)

Viene modificato il **regime autorizzatorio** applicabile agli **impianti di produzione di biometano** previsto dall'articolo 8-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In

particolare, si prevede che siano **sottoposti a procedura abilitativa semplificata (PAS)** gli **interventi di parziale o completa riconversione della produzione di biometano**, di impianti di produzione di energia elettrica **alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione**. Sono, inoltre, indicate le condizioni al sussistere delle quali gli interventi su impianti per la produzione di biometano già in esercizio possono essere sottoposti a procedura abilitativa semplificata (PAS), anziché ad autorizzazione unica. **Si estendono**, infine, ai **gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o idrotrattamento**, utilizzati in sostituzione del gasolio, **le agevolazioni previste a favore del gasolio commerciale** dal testo unico sulle imposte, sulla produzione e sui consumi.

DISCIPLINA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE IN AMBITO ENERGETICO (ART. 3-SEXIES)

Vengono introdotte alcune disposizioni volte a **semplificare l'iter autorizzativo per la realizzazione delle infrastrutture strategiche in ambito energetico**.

In particolare, per il perseguimento di finalità di sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali, **costituiscono infrastrutture strategiche le infrastrutture lineari energetiche individuate come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti**, nonché gli **oleodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto**, la cui realizzazione ovvero il cui efficientamento siano volti ad assicurare l'approvvigionamento e il trasporto lungo la direttrice nazionale Sud-Nord, ovvero lungo i corridoi infrastrutturali energetici europei. Tali infrastrutture strategiche sono **dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili**, ai sensi delle normative vigenti. Pertanto, le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle sopradescritte infrastrutture strategiche attribuiscono ad esse **priorità e urgenza** nel quadro degli adempimenti e delle valutazioni di propria competenza.

Inoltre, per la realizzazione ovvero per l'efficientamento di tali infrastrutture strategiche, **le proroghe**, per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, **dei termini previsti dal testo unico per gli espropri** possono essere **disposte anche d'ufficio** prima della scadenza del termine per l'emanazione del decreto di esproprio e per un periodo di tempo complessivo **non superiore a 8 anni**.

Infine, viene modificato il **testo unico degli espropri**, prevedendo, tra l'altro, che **l'autorità espropriante**, nei casi in cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di **urgenza**, ovvero qualora sussistano particolari **ragioni di natura tecnica ovvero operativa**, possa, in tutto o in parte, **delegare al soggetto proponente l'esercizio dei poteri espropriativi**, determinando con chiarezza l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento.

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE SVOLTE DAGLI ENTI DEL TERZO SETTORE E DALLE IMPRESE SOCIALI (ART. 3-SEPTIES)

Questa norma, integrando il **codice del Terzo settore**, qualifica come **attività di interesse generale** svolta dagli enti del Terzo settore e dalle imprese sociali **la produzione, l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili ai fini di autoconsumo** (ai sensi del D. Lgs 8 novembre 2021, n. 199).

INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (ART. 3-OCTIES)

Con questa norma, che interviene sul decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, si dispone che per le **procedure d'asta indette dal gestore dei servizi energetici** per l'assegnazione di **incentivi agli impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e alimentati da gas residuati dei processi di depurazione**, a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione in esame, i **valori delle tariffe** di riferimento siano **aggiornati in fase di pubblicazione dei singoli bandi**, da parte del gestore dei servizi energetici, su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, **per tenere conto dell'inflazione** media cumulata tra il 1° agosto 2019 e il mese di pubblicazione del bando. All'attuazione di tale disposizione si provvede senza nuovi oneri o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ENTRATA IN VIGORE (ART. 4)

Da ultimo, si dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, vale a dire il 30 maggio 2023.